

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE COMMERCIALI DI DETTAGLIO DI VICINATO, DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DEL PICCOLO ARTIGIANATO DI SERVIZIO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-19”

ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le **microimprese**¹ commerciali di dettaglio di vicinato, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e del piccolo artigianato di servizio con sede operativa nel territorio del Comune di Medicina, appartenenti ai settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto.

ART.2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- deliberazione di C.C. n. 89 del 20.12.2019, immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione D.U.P.2020-2022;
- deliberazione di C.C. n. 90 del 20.12.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- deliberazione di G.C. n. 222 del 30/12/2019, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020-2022;
- Deliberazione della G.C. n. 73 del 16/06/2020, avente ad oggetto: “LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE POST COVID-19 E PRENOTAZIONE DELLA SPESA” concernenti il sostegno alle imprese;
- Determinazione Dirigenziale n. 258 del 19/06/2020, avente ad oggetto: “Approvazione AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE COMMERCIALI DI DETTAGLIO DI VICINATO, DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DEL PICCOLO ARTIGIANATO DI SERVIZIO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-19”;
- REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato -Allegato 1;
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad oggetto: “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”;
- DPCM dell'11.03.2020 di sospensione delle attività commerciali e di servizio;

¹ **Definizione UE microimpresa:** l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. I requisiti relativi al **numero di dipendenti e al totale del fatturato**, o al numero di **dipendenti e al totale di bilancio**, devono ambedue sussistere e sono cumulativi. È invece prevista l'alternatività tra i requisiti di fatturato e totale di bilancio.

ART. 3 -DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a complessivi € 10.000,00 provenienti da fondi comunali.
2. Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti sia superiore alla disponibilità stanziata, l'importo del contributo unitario da assegnare sarà ridotto in modo proporzionale, fino all'utilizzo di tutta la somma stanziata.

ART. 4 -SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono soggetti beneficiari della presente procedura le seguenti tipologie di micro imprese che, per effetto dell'emergenza sanitaria, abbiano dovuto sospendere l'attività ai sensi del DPCM 11.03.2020:

▪ **Commercio al minuto in sede fissa di vicinato (cioè con superficie di vendita pari o inferiore a 250 mq.)** con esclusione delle attività che hanno potuto continuare l'attività secondo quanto previsto dal DPCM 11.03.2020 e dai relativi allegati e codici ATECO (sono ricomprese tra i beneficiari le attività che, pur sospese, abbiano svolto attività con consegna a domicilio);

▪ **Publici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, ad esclusione delle mense e del catering (sono ricomprese tra i beneficiari le attività che, pur sospese, abbiano svolto attività con **consegna a domicilio**);

▪ **Artigianato di servizio:**

❖ alla persona (tra cui parrucchieri, estetisti) con esclusione delle attività che hanno potuto continuare l'attività secondo quanto previsto dal DPCM citato e dai relativi allegati e codici ATECO;

❖ al consumatore finale esercitate in locali/negozi aperti al pubblico (tra cui attività di riparazione scarpe, vestiti, ecc.).

2. risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCAA territorialmente competente, come **attività prevalente**, prima dell'entrata in vigore del DPCM 11.03.2020;

3. nel caso di affitto di azienda potrà presentare domanda esclusivamente l'affittuario;

4. potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa.

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

▪ essere classificate **microimprese**, conformemente a quanto previsto dall'Allegato 1 -Articolo 1, comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, *ossia imprese che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro*;

▪ non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

▪ di esercitare come attività principale / prevalente, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020;

▪ trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;

▪ essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);

▪ non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai

sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.

▪ l'impresa richiedente non deve avere debiti liquidi ed esigibili né avere un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il Comune precedente alla data del 23 febbraio 2020;

2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e valutazioni.

3. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

4. L'impresa beneficiaria si obbliga a riattivare la sede legale e/o operativa nell'area territoriale del Comune di Medicina. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal Comune di Medicina maggiorate degli interessi legali.

ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ'

Possono partecipare alla presente procedura e presentare domanda di contributo le imprese di cui al punto 4 che rientrano in una delle seguenti condizioni:

1. avere richiesto e non avere ottenuto il finanziamento di cui al Decreto Liquidità;

2. avere costituito l'impresa a far data dal 01/07/2019 ed essere tutt'ora in esercizio di attività.

In nessun caso possono partecipare alla presente procedura e presentare domanda di contributo:

1. attività nei confronti delle quali è stata disposta la sospensione della licenza da parte della Questura ai sensi dell'art.100 RD 18.06.31 nr. 773;

2. coloro che esercitano le seguenti attività:

- sale gioco, sale scommesse
- commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
- attività di compro-oro-argento;
- il commercio e la vendita attraverso distribuzione automatica, call center;
- i centri massaggi – i servizi dei centri per il benessere fisico ai quali non è associato lo svolgimento dell'attività di estetista;
- i circoli privati.

ART. 7 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO – MASSIMALI

1. I contributi per la presente iniziativa sono assegnati in un'unica soluzione a fondo perduto **e nella misura massima di € 1.500,00.**

Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti sia superiore alla disponibilità stanziata, l'importo del contributo unitario da assegnare sarà ridotto in modo proporzionale, fino all'utilizzo di tutta la somma stanziata.

ART. 8 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo, saranno curati direttamente dall'Amministrazione comunale.
2. L'aiuto è concesso in modo automatico ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 123/1998 tenendo conto degli elementi dichiarati.

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

1. L'avviso sarà visionabile sul sito del Comune di Medicina.
2. Pena l'esclusione, le domande di agevolazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **suap@pec.medicina.bo.it**.
3. Sarà possibile presentare domanda dal **29 Giugno 2020 al 8 Luglio 2020 compresi**.
4. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con allegata copia di un documento di riconoscimento, o firmate digitalmente, potranno essere inoltrate, a pena di esclusione.
5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
6. Non potranno essere accolte le domande:
 - a. predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
 - b. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta dal legale rappresentante.

ART.10 -PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Nel corso della fase istruttoria, il Comune di Medicina, procederà alla verifica della completezza formale della domanda e circa la sussistenza dei requisiti oggettivi dichiarati (codice ATECO prevalente), per il tramite di interrogazione telematica degli archivi camerali.
2. I controlli sulla sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso verranno effettuati successivamente dal RUP.
In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di errori ed omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
Il Dirigente ha comunque facoltà di prevedere modalità di controllo particolari che devono essere specificamente motivate nel provvedimento di competenza.
3. Qualora la domanda risulti incompleta e priva di una o più informazioni richieste dalla modulistica, verrà dichiarata inammissibile e archiviata.
4. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con Determinazione Dirigenziale di ammissione ovvero di non ammissione per carenza dei requisiti formali.
5. L'elenco dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi, saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
6. I contributi in oggetto sono soggetti all'applicazione della ritenuta del 4%, prevista dall'art. 28 DPR 600/73, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
7. A conclusione della fase istruttoria, l'Amministrazione Comunale dispone l'immediata erogazione a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda.

8. Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del bonus per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso.

ART. 11 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

1. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.
2. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Jessica Torri Responsabile del Servizio “Servizi alle Imprese e Cultura”.
3. L’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune fino all’8 luglio compreso;
4. Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso:
 - a) istanza di riesame ai sensi della Legge 241/90;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

ART. 12 -INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico possono essere richieste all’indirizzo e-mail: suap@comune.medicina.bo.it
2. Il Comune di Medicina tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l’amministrazione comunale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti del Comune di Medicina, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L’amministrazione comunale potrà, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all’Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura determinare, a seconda dei casi, l’inammissibilità o l’esclusione della proponente dalla partecipazione all’Avviso.
3. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l’esercizio di alcuni diritti, tra cui:
 - il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
4. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Medicina, con sede in Via Libertà n. 103 – 40059 Medicina BO).
5. Il Responsabile della protezione dei dati personali. Il Comune di Medicina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA.
6. Per l’esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Art. 13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Medicina che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Il Responsabile Servizi alle Imprese e Cultura
Dott.ssa Jessica Torri
f.to digitalmente